

# Assicurazione temporanea caso morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.  
Prodotto Mediolanum Personal Life Serenity



Data di realizzazione 19/04/2024. Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, [www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it), e-mail: [info@mediolanum.it](mailto:info@mediolanum.it); PEC: [mediolanumvita@pec.mediolanum.it](mailto:mediolanumvita@pec.mediolanum.it). Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 1.143.291.332,64 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 935.571.332,64 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 922.410 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 295.847 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 2.094.016 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 176,95%.

Al contratto si applica la legge Italiana.



## Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

### **Prestazione in caso di decesso:**

Il prodotto garantisce in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo della copertura assicurativa, la corresponsione ai beneficiari del capitale assicurato risultante a tale data.

### **Coperture complementari:**

Il Contraente ha inoltre la facoltà di optare per la sottoscrizione della "Copertura Complementare Infortuni" che prevede il riconoscimento, in caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza il decesso dello stesso entro un anno dal verificarsi dell'infortunio, di un capitale aggiuntivo, con un massimo di € 300.00, pari al capitale assicurato per il caso di morte, o al doppio dello stesso nel caso il decesso sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio dovuto ad incidente stradale.

### **Opzioni contrattuali:**

Quale unica opzione contrattuale è prevista la modalità di liquidazione "Flash Benefit" che consiste nella facoltà, da parte del Contraente, di indicare, in fase di sottoscrizione del prodotto e senza alcun costo aggiuntivo, un

“Beneficiario Irrevocabile” al quale verrà erogato, quale anticipo, il 10% del capitale assicurato fino ad un massimo di € 10.000, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di idonea documentazione.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Oltre a quanto indicato nel DIP Vita, viene considerato come rischio escluso dalle coperture assicurative tutto ciò che non sia espressamente menzionato nel box "Che cosa è assicurato?".
-----------------------	--



### Ci sono limiti di copertura?


<p>La garanzia non è operante qualora il decesso sia conseguenza di partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. La copertura è esclusa anche per decessi avvenuti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio e per decessi avvenuti in Paesi non a rischio ma conseguenti a malattie e/o infortuni contratti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio.</p> <p>Limitatamente all'opzione "Copertura Complementare Infortuni" sono previste le seguenti esclusioni: gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni e simili; gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose e dolose o di atti temerari; gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo; gli infortuni derivanti da cataclismi; gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare ed alle relative prove ed allenamenti; gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Inoltre, la copertura è sospesa durante l'arruolamento volontario o in caso di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.</p> <p>Fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato si sottoponga a visita medica o a specifici accertamenti sanitari (obbligatori solo per capitali assicurati superiori ad € 400.000 o nel caso di assicurato con età superiore a 65 anni), la Compagnia applica un periodo di carenza di sei mesi a partire dal perfezionamento del contratto, durante i quali, in caso di decesso, corrisponderà ai Beneficiari, invece del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati. Tale periodo di carenza sarà ridotto ad un mese e non sarà eliminabile nemmeno a fronte di visita medica nel caso in cui il decesso dell'Assicurato sia dovuto a malattia infettiva respiratoria causata dal virus SARS – COV-2 (c.d. COVID-19). Inoltre, la Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati anche qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, ed avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza in caso di contratto assunto senza visita medica, o entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto, in caso di contratto assunto con visita medica ma in cui l'Assicurato non abbia aderito alla richiesta di eseguire esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.</p>
--




### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> la Compagnia provvede alla liquidazione della prestazione - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – a fronte del ricevimento della documentazione necessaria indicata nel DIP Vita. La Compagnia si riserva, in aggiunta, di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria, tra cui: il verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio; il Decreto di Archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria Competente; copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se disponibili e copia di eventuali cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri. Tale documentazione dovrà essere consegnata alla Compagnia tramite raccomandata o facendo riferimento al proprio Family Banker.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore delle vittime di frodi finanziarie.</p>
-------------------------------------	---

	<b>Liquidazione della prestazione:</b> La Compagnia provvede alla liquidazione della prestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria. Qualora tale termine non sia rispettato, Mediolanum Vita riconosce gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse in vigore.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, fornite dal contraente/assicurato, la Compagnia ha diritto: se esiste malafede o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile), di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza oppure di rifiutare, in caso di sinistro e in qualsiasi momento, ogni pagamento; se non esiste malafede o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile), di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza ed in caso di sinistro occorso prima della dichiarata volontà di rescindere il contratto, le somme assicurate saranno ridotte in relazione al maggior rischio accertato.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Oltre a quanto indicato nel DIP Vita, solo per i correntisti di Banca Mediolanum in caso di frazionamento mensile, che non prevede oneri aggiuntivi, è prevista la facoltà di corrispondere le prime 12 mensilità in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. I premi di polizza saranno adeguati ad ogni ricorrenza annuale sulla base della variazione dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT, raffrontando l'indice relativo al 4° mese precedente tale ricorrenza di polizza, e quello analogo riferito all'anno precedente.
<b>Rimborso</b>	Il contraente non ha diritto al rimborso del premio e delle relative trattenute previste per legge, salvo in caso di recesso.
<b>Sconti</b>	La Compagnia può riconoscere alla tariffa di polizza, in funzione dei parametri legati all'attività professionale e sportiva, all'anamnesi familiare e personale nonché allo stile e alle abitudini di vita dell'Assicurato, i seguenti sconti sul premio base: - One: 15%; - Plus: 25%; - Top: 35%. Inoltre, la Compagnia può applicare sconti di premio alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. La Compagnia o il Distributore, quest'ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono infine applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziativa anche di carattere commerciale.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Come indicato nel Dip Vita il Contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del Premio iniziale da parte della Compagnia. La copertura assicurativa entra in vigore, sia nel caso in cui siano stati effettuati la visita medica o specifici accertamenti sanitari (per capitali assicurati superiori a € 400.000 o nel caso in cui l'Assicurato abbia un'età superiore a 65 anni) sia nel caso in cui non siano stati effettuati, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del Contratto. Il contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 30 anni ed è definita dal Contraente al momento della sottoscrizione. Nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza e qualora il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione della Proposta di Polizza mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coinciderà con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla conclusione del contratto.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Come indicato nel Dip Vita il contraente può revocare la Proposta in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere inviata a Mediolanum Vita S.p.A. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Compagnia restituirà al Contraente gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
<b>Recesso</b>	<p>Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, avendo diritto alla restituzione dei premi versati, dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita S.p.A. a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Compagnia provvederà a rimborsare il valore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.</p> <p>Se il contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Proposta di Polizza con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il Contraente abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del contratto, la Compagnia restituirà l'intero premio versato. Nell'ipotesi in cui il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla conclusione del contratto mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il termine di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia restituirà l'intero premio versato a fronte del recesso.</p>
<b>Risoluzione</b>	Se l'intero premio, o anche una sua rata, non viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, il contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti da Mediolanum Vita. Il contratto può tuttavia essere riattivato, purché l'Assicurato sia ancora in vita, nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata versando l'importo arretrato, fino al primo mese dalla scadenza della prima rata non pagata o pagando gli importi arretrati, aumentati degli interessi legali, per i mesi successivi fino al sesto dalla scadenza della prima rata non pagata. Trascorso tale periodo di 6 mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica, da parte di Mediolanum Vita, dello stato di salute dell'Assicurato. Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non potrà comunque essere riattivato ed i premi già versati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.



## Sono previsti riscatti o riduzioni? [ ]SI [x]NO

La presente polizza non ammette la possibilità di richiedere riscatti o riduzioni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a clienti che vogliono garantire ai beneficiari un capitale per far fronte alle necessità economiche e sostenere il loro tenore di vita, in caso di premorienza, tutelando il rischio di decesso causato da infortunio o malattia. L'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta sarà non inferiore a 18 o superiore a 70 anni e non potrà essere superiore a 80 anni al termine del periodo di copertura (l'età assicurativa è calcolata in anni interi, arrotondata per eccesso se la frazione d'anno supera 6 mesi o per difetto in caso contrario).



## Quali costi devo sostenere?

### **COSTI FISSI**

Sul premio sono applicati costi fissi di € 15.

### **COSTI VARIABILI**

Sul premio sono applicati costi variabili in funzione dell'età dall'Assicurato secondo la seguente tabella:



<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET o della normativa applicabile.

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>I premi delle assicurazioni sulla vita rischio morte sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni ai sensi dell'Art. 11 All. C della tariffa annessa alla L. 29/10/1961, n. 1216. La quota parte di premio destinata alla copertura complementare soggiace all'imposta sulle assicurazioni ai sensi dell'Art. 5 All. A della tariffa annessa alla L. 29/10/1961 n. 1216.</p> <p>Alla data di predisposizione del presente Documento Informativo la normativa fiscale (Art. 15, lett. f, D.P.R. 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell'anno solare nella misura e per gli importi massimi definiti dal citato articolo di legge e nei limiti reddituali definiti dall'art. 15, comma 3-bis. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.</p> <p>Le somme corrisposte da Mediolanum Vita ai Beneficiari sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni (Art. 6 c. 2 D.P.R. 22/12/86, n. 917, Art. 34 u.c. D.P.R. 29/09/73, n. 601, Art. 12 D. Lgs. 31/10/90, n. 346).</p>

### **AVVERTENZA**

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

### **AVVERTENZA**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

### **AVVERTENZA**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**